



COMUNE DI CASTELLAMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

P.Martiri Libertà 28 – 10081 CASTELLAMONTE
TEL. 0124/5187205 – cell. 3771107747-FAX 0124/5187239
EMAIL: tributi@comune.castellamonte.to.it
P.I 01432050019
SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI



INFORMATIVA PAGAMENTO SALDO IMU 2025

Si comunica che il Consiglio Comunale del Comune di Castellamonte, con deliberazione n. 42 del 16 dicembre 2024, ha riconfermato per l'anno 2025 le aliquote ai fini IMU così come da "Prospetto aliquote IMU – Comune di Castellamonte", di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019 disponibile sul Portale del federalismo fiscale e di seguito riportato.

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,95%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,8%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,95%

L'imposta dovrà essere versata nei termini di legge (acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre) secondo le modalità prescritte e alla luce delle novità legislative di seguito riportate.

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali;
- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Gli immobili devono essere utilizzati e posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L.222/1985.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

1) MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento del saldo IMU per l'anno 2025 deve essere effettuato con modello F24 entro il 16 dicembre, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 3912 IMU per abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9)
- 3916 IMU per le aree fabbricabili
- 3918 IMU per gli altri fabbricati
- 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
- 3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –
- INCREMENTO COMUNE
- 3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale

Si ricorda che il versamento dell'IMU 2025 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dall'art. 1, comma 744, L. 160/2019. La differenza tra l'aliquota fissata dal Comune e l'aliquota standard dello 0,76 per cento è di competenza comunale.

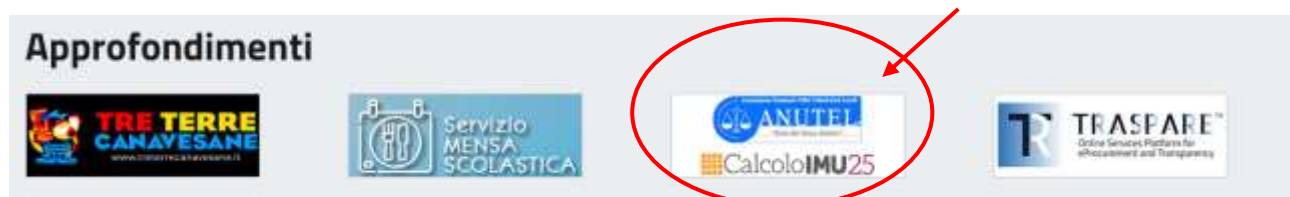
Si ricorda che il codice Ente del Comune di Castellamonte è **C133**.

Il pagamento del modello F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e online.

Per ogni eventuale informazione al riguardo, è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Tributi del Comune di Castellamonte al numero 0124/5187220 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

Sul sito internet del Comune di Castellamonte sono disponibili i FOGLI DI CALCOLO per la determinazione delle somme dovute e la compilazione dei modelli di pagamento F24.

I fogli di calcolo sono disponibile al link <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=C133>, raggiungibile nella sezione “approfondimenti” della pagina principale del predetto sito web, come di seguito riportato:



NOVITÀ IMU 2025

Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo (MEF - Decreto 10 dicembre 2024 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'16/12/2024), da maggiorarsi di 2 punti percentuali ai sensi dell'art.27, c.1 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 4 del 15 settembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mirco Bielli